

L'istituzione viene cancellata dall'elenco, per un periodo minimo di 12 mesi, qualora si constati un'infrazione grave alle disposizioni del presente regolamento.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi acquistati da ciascuna istituzione nel corso dell'anno civile precedente.

4. Se un'istituzione chiede di acquistare prodotti da un organismo d'intervento situato in un altro Stato membro, è tenuta a presentare un attestato rilasciato dal servizio competente dello Stato membro da cui dipende. L'organismo d'intervento venditore comunica all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui le carni verranno utilizzate i quantitativi presi in consegna dall'acquirente.

5. I prodotti di cui al paragrafo 1 e i rispettivi prezzi di vendita sono indicati nell'allegato I.

Gli interessati possono ottenere agli indirizzi indicati nell'allegato II le informazioni concernenti i quantitativi e il luogo in cui sono immagazzinati i prodotti.

Articolo 2

1. I prodotti di cui trattasi devono essere utilizzati, nei sei mesi successivi alla conclusione del contratto, sotto forma di pasti pronti messi a disposizione esclusivamente delle persone assistite dalle istituzioni suddette.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita delle carni non preparate, a condizione che:

- la vendita sia realizzata al prezzo di costo;
- la vendita sia limitata alle persone il cui reddito è costituito in misura rilevante da un aiuto finanziario concesso da detta istituzione, in particolare per l'acquisto di queste carni;
- sia stabilito un massimale d'acquisto per persona;
- sia tenuto un registro degli acquisti individuali;
- l'acquirente si impegni a non rivendere la carne, che deve essere consumata dall'acquirente stesso o dai suoi familiari.

Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale facoltà ne informano preventivamente la Commissione, indicando in particolare:

- l'elenco delle istituzioni interessate e il numero approssimativo delle persone che possono beneficiare di queste vendite;
- una descrizione del funzionamento del sistema e delle relative misure di controllo;
- il prezzo di vendita praticato e gli elementi che lo costituiscono.

Può essere fissato un quantitativo massimo secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà notificano alla Commissione, all'inizio di ogni mese, i quantitativi venduti nel corso del mese precedente nel quadro della presente misura.

Articolo 3

1. Le istituzioni comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 3 possono rivolgersi ad un intermediario o ad un mandatario che abbia costituito la cauzione supplementare di cui all'articolo 6, paragrafo 2, soprattutto per operazioni di acquisto, trasporto, conservazione, disossamento e sezionamento.

2. Gli intermediari, i mandatari e le istituzioni di cui ai paragrafi precedenti tengono aggiornata una contabilità che permetta di stabilire la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, segnatamente per controllare la corrispondenza dei quantitativi acquistati con quelli immessi in consumo.

Articolo 4

Gli organismi d'intervento vendono in via prioritaria i prodotti immagazzinati da più lunga data.

Articolo 5

Ai fini del controllo delle operazioni di disossamento e di sezionamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché delle operazioni di consegna e di presa in consegna da parte dell'istituzione beneficiaria, 100 kg di carne disossata corrispondono a 130 kg di carne con osso. Le carni disossate sono presentate in modo da permettere una facile individuazione dei tagli.

Gli intermediari o i mandatari di cui all'articolo 3 fanno scortare la consegna dei prodotti all'istituzione interessata da un attestato recante le seguenti indicazioni:

- presentazione, peso e categoria dei quarti;
- in caso di disossamento o di sezionamento: numero, tipo e peso dei diversi tagli.

L'attestato, firmato dall'intermediario o dal mandatario nonché dall'istituzione interessata, viene immediatamente inviato all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è costituita la cauzione di cui all'articolo 6.

Articolo 6

1. La cauzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è costituita presso l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui la carne sarà utilizzata.